



CITTA' DI ORIA

Provincia di Brindisi

5[^] SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

(Via Epitaffio, 1 – tel.: 0831.845188 / fax: 0831.840966)

Prot. n. 2773

COMUNICATO STAMPA

Accertamento n. 917/2010 ATX del 06.11.2010, effettuato da questa Polizia Municipale utilizzando direttamente (in proprietà dell'Ente) l'apparecchiatura "Autovelox mod. 104/C2" della Sodi Scientifica S.p.A.

In ordine all'accertamento in questione si ritiene doveroso ed opportuno chiarire quanto segue.

1. I controlli sulla velocità dei veicoli, svolti da questa P.M. sulla S.S. 7 BR-TA, vengono effettuati utilizzando apparecchiatura elettronica di proprietà di questo Ente (*Autovelox 104/C2 prodotto dalla Sodi Scientifica s.p.a.*), debitamente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 1123 del 16.05.2005 e annualmente tarata dal *Centro SIT 101 della Ditta TESI s.r.l.*, nonostante che la Suprema Corte di Cassazione in numerose Sentenze, non ultima la n. 11273/2010 – Sez. II Civ., abbia escluso che gli apparecchi Autovelox debbano essere sottoposti a taratura ai sensi della Legge n. 273/1991.
2. Nel caso di specie, detta apparecchiatura, tenuta costantemente sotto il diretto controllo degli Agenti di P.M. preposti al servizio di rilevamento elettronico delle infrazioni al codice stradale, il 06.11.2010 alle ore 15,53 al Km. 688 (direzione TA-BR) sulla S.S. 7, rilevò che l'autoveicolo *"Fiat Doblò targato....., procedeva ad una velocità di Km/h 120, superando di 30Km/h il limite di velocità imposto dall'Ente gestore della strada (90 Km/h), cristallizzando siffatta infrazione nell'apposito fotogramma stampato (ove si rilevano i seguenti dati: il modello dell'apparecchiatura utilizzata, la data dell'accertamento, l'orario, la velocità tenuta dal*

veicolo, il tratto di strada sottoposto a controllo elettronico della velocità, la direzione di marcia del veicolo e, infine, il veicolo con la relativa targa) dalla stessa strumentazione elettronica.

3. I predetti dati, rilevati dal fotogramma stampato dalla apparecchiatura Autovelox, sono stati successivamente inseriti nel verbale redatto mediante utilizzo di sistemi informatici.
4. Nel corso di detto inserimento, gli operatori addetti (*stessi Agenti accertatori*) hanno inserito nella parte riservata alla immissione del dato della velocità rilevata dall'apparecchiatura elettronica, la cifra 3, tra il 2 e lo 0, pertanto veniva stampata la velocità di Km/h 1230, anziché quella di Km/h 120.
5. Pertanto, quanto verificatosi rimane circoscritto ad un mero “*errore materiale dell'operatore addetto all'inserimento dati nel sistema informatico*”, che, a parere dello scrivente, non inficia quanto accertato dalla apparecchiatura Autovelox 104/C2 della Soci Scientifica S.p.A.
6. **Detta strumentazione elettronica è comunque messa a disposizione della A.G. eventualmente adita per attestarne la funzionalità, la regolarità del rilevamento, nonché il rispetto di ogni normativa in merito all'accertamento mediante l'utilizzo di apparecchiatura elettronica delle infrazioni al Codice Stradale.**
7. La postazione di controllo per il rilevamento della velocità è preventivamente segnalata con cartelli di segnalazione collocati ad una distanza non inferiore ad un Km dal posto di accertamento e rilevamento e successivamente ripetuti (giusta Autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore della strada), così come stabilito dall'art. 142/6[^] bis del CdS.
8. Nel caso in questione, questo Comando, assicura l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, a seguito della acquisizione di tutti gli elementi necessari.

Oria, lì 10 Febbraio 2011

**Il Responsabile del 5[^] Settore P.M.
Istruttore Direttivo-Comandante VV.UU.
Cap. Emilio Dell'Aquila**